

AIGA: abolito il contributo unificato per la ricerca telematica dei beni

L'Associazione italiana giovani avvocati esprime soddisfazione per l'accoglimento nel testo del Correttivo Cartabia (D.lgs. n. 164/2024) della proposta avanzata lo scorso 16 aprile

Di **Sara Occhipinti**
Avvocato

Pubblicato il 5 dicembre 2024

L'Associazione italiana giovani avvocati esprime soddisfazione per l'accoglimento nel testo del Correttivo Cartabia (D.lgs. 164/2024) della proposta avanzata lo scorso 16 aprile di eliminare il contributo unificato di 43 euro per le istanze ex art. 492 bis, comma 1 c.p.c. di ricerca telematica dei beni da sottoporre a pignoramento.

Piena soddisfazione dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati per l'abolizione del contributo unificato sull'istanza ex **art. 492 bis c.p.c.** di ricerca telematica dei beni da sottoporre a pignoramento. Il decreto correttivo (**Decreto legislativo n. 164/2024**) ha modificato infatti l'art. 13 comma1 quinquies del testo unico sulle spese di giustizia, eliminando il contributo unificato di euro 43 per le istanze ex art. 492 bis, con eccezione del caso in cui il creditore presenti l'istanza di cui al secondo comma, cioè l'istanza presentata al Presidente del Tribunale, prima della notificazione del precetto oppure prima che sia decorso il termine di cui all'**articolo 482**, in caso di pericolo nel ritardo.

L'associazione italiana giovani avvocati rivendica il successo di una battaglia iniziata con lo scorso 16 aprile, in sede di azione alla Commissione Giustizia di Camera e Senato

Con le osservazioni allo schema di decreto correttivo, AIGA richiedeva al Parlamento la specificazione/correzione della previsione del Testo unico sulle spese di giustizia, sull'obbligo di versamento contestuale del contributo unificato per la parte che fa istanza ex art. 492 bis 1 comma c.p.c., senza distinguere l'ipotesi in cui non viene presentata istanza di autorizzazione al Presidente del Tribunale per procedere alla ricerca dei beni prima del decorso del termine di cui all'art. 482 c.p.c. In mancanza di questa istanza, sosteneva AIGA, il procedimento 492 bis c.p.c. non avrebbe integrato i presupposti previsti per il versamento del contributo.

Per il Presidente dell'Associazione, Carlo Foglieni, l'auspicio è che venga accolta anche la recente richiesta, condivisa anche dal Movimento Forense, contro il c.d. blocca processi, cioè la previsione della Legge di Bilancio 2025 che introduce nel codice di rito l'art. 307 bis, introducendo la sanzione dell'estinzione del processo in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato.